

ticolo 2 della presente legge, avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sarà risolta secondo le norme stabilite nel regolamento.

Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempite le formalità che saranno dal regolamento prescritte, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario e all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Raccuini, relatore.** Pare alla Commissione che, non sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 7 ministeriale, la legge perda completamente la sua efficacia. Difatti questo comma dice che coloro, i quali vogliono godere del beneficio, che con questa legge viene accordato, « dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere con mezzi propri provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione dei fabbricati. »

Con la frase « mezzi propri » si vuol dire che, se una persona che aveva solamente una casa, ha avuto questa casa completamente distrutta, non potrà naturalmente ricostruirla del proprio ed avrà diritto a godere del beneficio concesso da questa legge. E si vuol dire anche che, se si tratta di chi ha avuto semplicemente rovinata, ma non distrutta totalmente la sua casa, o che ha qualche altro mezzo, sia pure sufficiente per fare le necessarie riparazioni, questi non potrà godere del beneficio della legge. Ciò non è giusto. D'altra parte la Commissione si preoccupò anche di ciò, che coloro, i quali avranno bisogno di invocare i benefici concessi da questa legge, specialmente se commercianti

possessori di abitazioni rovinata, dovranno esporre al pubblico le loro miserie con grave jattura del loro credito. E ciò è odioso. Dunque è necessario che la frase « mezzi propri » venga per lo meno in qualche modo chiarita, perchè si comprenda che la legge intende giovare non solo a coloro, che sono assolutamente poveri, ma anche agli altri proprietari, i quali, pur essendo in discrete condizioni, non potrebbero, senza rovinarsi, riparare al danno ricevuto col credito proprio e con questo soltanto.

È facile intendere infatti che, se un proprietario di media condizione dovesse, per riparare la sua abitazione, contrarre un mutuo all'interesse del sei, del sette o dell'otto per cento, sarebbe dopo poco tempo rovinato completamente, non essendo a lui possibile far fronte al pagamento dell'interesse con le rendite, che in precedenza gli permettevano appena di tirare innanzi alla meglio.

La Commissione ha pensato quindi che si potesse ovviare a qualsiasi inconveniente, compilando il regolamento in modo che fosse data la preferenza alle domande dei più poveri, e poscia, gradatamente, venissero accolte quelle di coloro che sono in condizioni meno disagiate. Sarebbe così avviato davvero a qualsiasi inconveniente, inquantochè la somma dal Governo concessa è determinata in un limite, che non può essere ecceduto.

Ferma la Commissione in questo concetto, essa crede che sia suo dovere insistere sulla soppressione del comma in discussione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Fortis, ministro d'agricoltura e commercio.** L'onorevole Raccuini ricorderà che, fin da quando si doveva discutere la presente legge prima delle vacanze natalizie, io per mezzo dell'altro egregio amico e membro della Commissione, onorevole Socci, gli feci conoscere come il Governo non potesse prescindere dal conservare il capoverso dell'articolo 9. Quindi a me parve che allora l'onorevole Raccuini si fosse rassegnato, non essendomi pervenuta alcuna notizia della resistenza della Commissione intorno alla proposta soppressione. Quello che dissi allora mantengo adesso.

Degli inconvenienti accennati dall'onorevole Raccuini si può e non si può tener conto; essi si possono e non si possono ammettere. Ma degli inconvenienti gravissimi